



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS
Comune di Monteverdi Marittimo
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito alla sostituzione dei box di alimentazione elettrica ad automazione ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti presso gli impianti di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo, sulle postazioni Badia 1 e Monteverdi 5 nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI). Nota di risposta.

Con nota del 19/12/2023 (Prot. 0574176) il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto relativo alla “Sostituzione dei box di alimentazione elettrica ad automazione ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti presso gli impianti di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo, sulle postazioni Badia 1 e Monteverdi 5”, in località Canneto, nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- le postazioni di interesse sono state realizzate a seguito del rilascio della concessione di Coltivazione Risorse geotermiche denominata “Canneto” (D.M. 21/10/1994).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 19/12/2023 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, denominata “Sostituzione dei box di alimentazione elettrica ad automazione ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti presso gli impianti di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo, sulle postazioni Badia 1 e Monteverdi 5” – Comune di Monteverdi Marittimo (PI)”, (n. GRE.EEC.R.28.IT.G.13010.09.001.00);

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

Gli interventi in progetto sono ubicati su due differenti postazioni con pozzi geotermici produttivi: Badia 1 e Monteverdi 5, facenti parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Canneto” nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI). Gli interventi previsti ricadono interamente all'interno della recinzione perimetrale delle rispettive postazioni.

L'intervento, uguale per entrambe le postazioni, si rende necessario per migliorare la performance di affidabilità e sicurezza dei box esistenti che ospitano all'interno i quadri elettrici e di automazione degli impianti di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo.



Nello specifico, per ridurre i tempi di fuori servizio dell'impianto elettrico di alimentazione ed automazione, è stato deciso di sostituire il box e di adeguare gli impianti elettrici, andando a:

- 1) Installare il nuovo box in posizione diversa rispetto a quello da sostituire.
- 2) Realizzare vie cavo completamente nuove;

in modo tale da continuare ad esercire gli impianti esistenti durante tutto il periodo di approntamento delle nuove opere. Il proponente specifica che solo al momento in cui l'impianto nuovo sarà completamente realizzato, sarà eseguita la commutazione di connessione tra il vecchio ed il nuovo impianto.

Su ciascuna delle due postazioni saranno realizzati:

- 1) scavo di dimensioni orientative 8m x 3.5mx 0.20m destinato ad accogliere la platea di appoggio del nuovo box ospitante i quadri elettrici e di automazione;
- 2) getto della soletta in c.a. di cui al punto precedente;
- 3) scavi a sezione obbligata di dimensioni 0.50mx1.00m destinati ad ospitare i cavidotti realizzati mediante la posa di una o più tubazioni in PEAD corrugato di diametro 120-160mm;
- 4) realizzazione del letto di posa dei cavidotti mediante la stesura di uno strato di 10cm di sabbia o sabbione di cava;
- 5) posa dei cavidotti di cui al punto precedente;
- 6) rinfianco e ricopertura, al disopra dei cavidotti per un ulteriore strato di 10cm di sabbia o sabbione di cava;
- 7) riempimento dello scavo mediante riutilizzo del materiale precedentemente scavato. Il materiale di scavo eccedente verrà conferito a discarica;
- 8) posa dei cavi elettrici all'interno dei cavidotti tra il nuovo box ospitante i quadri elettrici di alimentazione ed automazione e le varie utenze o strumentazioni di controllo/automazione;
- 9) disconnessione e rimozione del vecchio sistema di alimentazione ed automazione;
- 10) connessione finale ed avviamento del nuovo sistema di alimentazione ed automazione.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 all. l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, gli interventi previsti non rientrano nell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, in quanto l'intervento è mirato alla gestione degli impianti geotermici boccapozzo, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza.

La sostituzione del box di alimentazione ed automazione e l'adeguamento degli impianti elettrici esistenti, presso gli impianti di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo, sulle postazioni Badia 1 e Monteverdi 5, non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre incrementi di effetti negativi sull'ambiente (o sulla salute umana).

Non si hanno impatti ambientali significativi e negativi come definiti all'art. 5 comma 1 lett.c.



Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento in oggetto verrà eseguito direttamente all'interno delle postazioni di perforazione esistenti.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto, l'intervento proposto è finalizzato al miglioramento dell'affidabilità e sicurezza degli impianti di trattamento a boccapozzo esistenti configurabili come impianti a rete.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento ricade all'interno delle postazioni esistenti.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere previste si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 12 mesi.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse – si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto sono interessate da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs.42/2004, art.136, art.142 lett. g) “*I territori coperti da foreste e da boschi*”; lett. h) “*zone gravate da usi civili*” (con istruttoria di accertamento eseguita);

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir); ad una distanza di circa 2,5 km a ovest, nord-ovest dell'area su cui insiste la Postazione Monteverdi 5 è presente l'Area Natura 2000 “Caselli” (IT5170103).

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58 , prevede che :

1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.



3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

L'art. 5 del d.lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame è relativa alla sostituzione del box di alimentazione ed automazione e all'adeguamento degli impianti elettrici esistenti presso gli impianti di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo, in due siti produttivi facenti parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Canneto”, nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI). La modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;



- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

rilevato che tale modifica è finalizzata ad un adeguamento impiantistico ritenuto necessario per la manutenzione degli impianti di trasporto delle acque di supero di ciclo delle centrali geotermiche, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle modifiche previste;

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

di inviare i rifiuti prodotti durante le attività previste a recupero anziché a smaltimento;

di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019).

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.



Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione “Canneto”, come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Cordiali saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

gg/